

R.G. Vol. Giud.1278/2024



**Tribunale Ordinario di Ferrara**

Nel procedimento per la conferma di misure protettive e concessione di misure cautelari ex art. 19 CCI instaurato da \_\_\_\_\_, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,

Il Giudice

Premesso che:

Con istanza del 10/05/2024, \_\_\_\_\_ ha richiesto la nomina di un esperto indipendente ai sensi dell'art. 12 CCII e l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, contestualmente richiedendo l'applicazione delle misure protettive generali ai sensi dell'art. 18 cci, nonché la concessione di misure cautelari selettive nei confronti di alcuni creditori consegnatari di assegni bancari.

La competente Commissione della Camera di Commercio ha individuato quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 CCI la dott.ssa \_\_\_\_\_ con studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 26, la quale in data 29/5/2024 ha inserito nella piattaforma telematica la propria accettazione dell'incarico ricevuto.

Tale accettazione è stata pubblicata sul Registro delle Imprese in data 30/05/2024, insieme alla richiesta delle misure di protezione ai sensi dell'art. 18, 1° comma CCII ed appare da tale data sulla visura camerale della società ricorrente.

Che con ricorso del 31.5.24 formulato ai sensi dell'art. 19 CCI, \_\_\_\_\_ chiedeva la conferma delle misure protettive e cautelari richieste contestualmente alla domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi.

Che, con la predetta domanda, \_\_\_\_\_ ha chiesto la concessione, inaudita altera parte, delle misure protettive e cautelari per il periodo di 120 giorni (eventualmente prorogabile), necessario allo svolgimento delle trattative e precisamente:

- inibire la possibilità di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari in danno alla società in conformità alla previsione dell'art. 18 CCI dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;
- inibire e vietare ai creditori muniti di assegni bancari ( che elencava dettagliatamente) di procedere alla negoziazione dei titoli, provvedendo al sequestro giudiziario di tutti gli assegni bancari in possesso dei creditori elencati;
- inibire ai creditori in possesso degli assegni bancari di richiedere la levata del protesto laddove già negoziati e risultati privi di provvista;



- Inibire ai creditori la proposizione di ricorsi monitori.

Che in data 31.5.24 veniva fissata ai sensi dell'art. 19 comma 3 CCI la udienza del 12.6.24 disponendo che la ricorrente notificasse via pec il ricorso ai creditori muniti di assegni indicati in ricorso ed oggetto della richiesta cautelare, ai soggetti indicati dall'art. 19 comma 2 lett. c), nonché ad ogni altro soggetto verso il quale il ricorrente intendesse fossero efficaci le eventuali misure protettive confermate.

Che alla udienza la ricorrente dava prova della compiuta notifica a tutti i soggetti di cui sopra fatta eccezione che per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, aventi sede all'estero, insistendo per le istanze formulate nei confronti dei soggetti evocati in contraddittorio fatta eccezione che per i due creditori di cui sopra per i quali la udienza veniva fatta oggetto di rinvio.

#### OSSERVA

Ai fini della conferma delle misure protettive in sede di composizione negoziata e della decisione circa la concessione delle misure protettive il giudice designato deve verificare la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alla procedura amministrativa indicate dall'art. 12 CCI: segnatamente, quanto alle misure cautelari, in nulla la fase incidentale giurisdizionale distinguendosi da un normale cautelare in procedimento civile, il fumus boni iuris si declina nella presenza di una crisi o pre-crisi o anche di una insolvenza ma reversibile e nella ricorrenza di una concreta possibilità di risanamento; il periculum in mora invece consiste nel pericolo di compromissione di tale obiettivo per via del tempo necessario all'attuazione dei normali strumenti previsti dall'ordinamento.

Cio' premesso e quanto alla situazione della impresa, quale emerge dal ricorso, dalla documentazione allegata e dalla relazione dell'esperto: la azienda esercitata si occupa di installazione di impianti di allarme e sicurezza e, da qualche anno, di impianti fotovoltaici.

Lo stato attuale della impresa e' di aperta insolvenza: il patrimonio netto e' negativo per oltre un milione di euro, il MOL e' estremamente marginale, la impresa non e' patrimonializzata, sono state gia' avviate procedure esecutive da ADER, notificati ( negli ultimi due mesi) quattro decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, inoltrate nel medesimo periodo decine di diffide al pagamento ( v. dichiarazione ex art. 18 comma 2 CCI allegata alla relazione dell'esperto).

Il passivo e' di poco meno di 1400.000 euro ed e' composto in prevalenza da indebitamento verso l'Erario e verso una banca e poi verso fornitori, ad alcuni dei quali, atteso il ritardo nei pagamenti e il disatteso piano di rientro, sono stati consegnati assegni che al momento non trovano adeguata provvista. L'attivo e' composto da alcuni furgoni di proprieta', essendo i restanti in leasing, da crediti da recuperare. Non vi e' alcuna commessa in corso.

Allo stato la azienda non sta lavorando nonostante abbia in carico 12 dipendenti.

Sommariamente il piano di risanamento, che non prevede nessun ricorso al credito bancario non avendo piu' la impresa accesso ad esso, prevede la continuazione del ramo di azienda relativo alla installazione di impianti fotovoltaici e l'affitto a terzi del ramo relativo alla impiantistica di sistemi di sicurezza. Quanto alla continuita' si allega un futuro ridimensionamento dei costi, a mezzo della eliminazione del personale e del ricorso a installatori esterni.

Esponde l'esperto che "Il business plan è stato quindi costruito su un modello delle vendite già testate a decorrere dalla fine dell'anno 2022 per quanto riguarda la capacità tecniche dell'impresa, ma con una "ipotizzata" diversa modalità di finalizzazione dei lavori che verrebbe appaltata a soggetti terzi, con significativa riduzione dei costi fissi legati al personale dipendente".



A sostegno della verosimiglianza di quanto previsto nel piano allegato l'esperto ha verificato che effettivamente la dichiarazione IVA per l'anno 2023 espone un fatturato pari ad € 2.297.829 raddoppiato rispetto al fatturato del 2022, di cui € 1.840.000 riferibile al settore del fotovoltaico ed € 460.000 al settore sicurezza. Sarebbe quindi corretta la impostazione di dedicarsi al fotovoltaico che viene definito come un mercato in forte espansione.

Non si puo' pero' mancare di rammentare quanto questo mercato, appunto fino alla fine del 2023, sia stato influenzato dal c.d. super bonus edilizio, cui dal gennaio 2024 non si puo' piu' ricorrere.

Si e' quindi di fronte ad una impresa in aperta insolvenza, sostanzialmente priva di cespiti attivi, che scommette di potere sia pagare i crediti esistenti ( nella misura falcidiata, fatta eccezione che per l'Erario, che le trattative potranno assicurare) che quelli derivanti dall'esercizio unicamente proseguendo la attivita'; quella stessa attivita' per vero che ha portato alla attuale insolvenza.

Il cambiamento di rotta dovrebbe essere assicurato dalla concentrazione sulla impiantistica fotovoltaica e sulla eliminazione di costi di mano d'opera. Tutti strumenti che allo stato non sono stati posti in essere. Indispensabile poi, a sostenere il piano, che il mercato risponda come previsto: si ribadisce che allo stato non esiste nessun contratto e che le previsioni di piano sono assolutamente astratte. Tutto cio' a fronte del fatto che ovviamente la continuazione della attivita' di impresa e' notoriamente e oggettivamente fonte di nuovi costi certi a fronte di ricavi incerti: si rileva che la ricorrente e' inadempiente verso tutti o quasi tutti i fornitori e che il maggiore creditore ( ) ha dichiarato in udienza di opporsi alla conferma delle misure. Ulteriore difficolta' della impresa sara' quindi quella di trovare fornitori, di mano d'opera e di materie prime, che siano disposti a prestare opera e a effettuare forniture procrastinando il pagamento all'eventuale pagamento dell'eventuale futuro cliente finale.

In conclusione questo giudice dubita che, nella realta' dei fatti, nella maggior parte dei casi la insolvenza sia declinabile con l'aggettivo "reversibile", e che nel caso de quo il piano di risanamento allegato abbia concrete possibilita' di dispiegamento stante le concrete difficolta' sopra elencate.

Questo non si traduce in un rigetto delle misure protettive: attesa la relazione positiva dell'esperto e la circostanza che di fatto non vi sono pericoli di compromissione della garanzia offerta ai creditori, assenti cespiti attivi, le misure protettive possono essere confermate nella misura di cento venti giorni, con obbligo pero' all'esperto di relazionare ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento circa l'effettiva instaurazione delle trattative e il loro corso, e circa la concreta esecuzione del piano di risanamento, a mezzo del licenziamento dei dipendenti, reperimento di ordinativi nella misura indicata, dei fornitori necessari, di appostamento di fondi rischi ( in relazione alla assunzione di nuovi debiti a fronte del possibile inadempimento del cliente finale), di affitto del ramo di azienda.

Infatti le misure protettive si giustificano, ed in certa misura si impongono, se si vuole assicurare alla composizione negoziata una qualche possibilita' di riuscita: ricordando sul punto che l'esito della composizione negoziata, per il quale il legislatore la ha prevista, e' il raggiungimento di un accordo e non gia' l'ottenimento del lasciapassare per il concordato semplificato, che consente di conseguire l'effetto esdebitatorio offrendo anche solo una cifra minima in piu' rispetto al risultato liquidatorio, nel caso de quo di scarsissima rilevanza.

Diversamente si deve opinare per le invocate misure cautelari: in relazione alle stesse non si ravvisa alcun periculum, poiche' il fatto che altri fornitori possano munirsi di decreto ingiuntivo, senza pero' poterlo porre in esecuzione, o che i prenditori degli assegni scoperti possano porli all'incasso e protestarli, non e' in alcun modo idoneo a compromettere l'esito delle trattative o del piano di risanamento. Infatti la presenza di decreti ingiuntivi ( peraltro gia' presenti) e di protesti



potrebbe al più precludere l'accesso al credito, opzione che non è prevista in piano e che peraltro è già preclusa dalla presenza di esecuzioni da parte di ADER; inoltre i fornitori non pagati sono verosimilmente già non disponibili a effettuare a credito altre forniture.

#### PQM

- Conferma le misure protettive di cui all'art. 18 co. 1, 4 e 5 CCII a favore della ricorrente, (fatta eccezione per i crediti dei lavoratori ex art. 18 co. 3 CCII) e precisamente: a) divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (anche per consegna o rilascio) o cautelari sul patrimonio della società ricorrente e sui beni, crediti e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; b) divieto di proporre e/o coltivare istanze di liquidazione giudiziale; c) divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

- Dispone che le predette misure protettive abbiano durata di 120 gg. decorrenti dalla pubblicazione sul Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive.

- Dichiaro che dalla pubblicazione sul Registro delle Imprese della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata opera l'effetto protettivo della sospensione di obblighi e di cause di scioglimento della società previsto dall'art. 20 CCII.

Dispone che l'esperto relazioni ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento circa l'effettiva instaurazione delle trattative e il loro corso, e circa la concreta esecuzione del piano di risanamento, a mezzo del licenziamento dei dipendenti, reperimento di ordinativi nella misura indicata, dei fornitori necessari, di appostamento di fondi rischi ( in relazione alla assunzione di nuovi debiti a fronte del possibile inadempimento del cliente finale), di affitto del ramo di azienda.

Rigetta la istanza di misure cautelari.

Si comunichi alla parte ricorrente, all'Esperto ed ai creditori costituiti.

Si comunichi, entro il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, al Registro delle Imprese per l'iscrizione della presente ordinanza.

Ferrara, 12/06/2024

IL Giudice

Dott.ssa Anna Ghedini

